



REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22-12-2014 (punto N 60)**

Delibera

N 1244

del 22-12-2014

*Proponente*

SARA NOCENTINI

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE

*Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

*Dirigente Responsabile STEFANO ROMAGNOLI*

*Estensore SILVANA ADRIANA PANETTA*

*Oggetto*

Anticipo della data di inizio delle vendite di fine stagione invernale al 3 gennaio 2015

*Presenti*

ENRICO ROSSI

GIANFRANCO

SIMONCINI

VINCENZO

CECCARELLI

SARA NOCENTINI

ANNA RITA BRAMERINI

LUIGI MARRONI

STEFANIA SACCARDI

GIANNI SALVADORI

VITTORIO BUGLI

EMMANUELE BOBBIO

*Assenti*

ANNA MARSON

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 recante “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 95 (Vendite di fine stagione) della citata l.r. 28/2005, che rimanda al regolamento di attuazione della legge l'individuazione delle date di inizio e della durata delle vendite di fine stagione;

Visto il Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 1 aprile 2009, n.15/R, recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)” ed in particolare il comma 2 dell'articolo 37 (Date di inizio e durata delle vendite di fine stagione), che dispone che le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione possano essere modificate annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

Vista la deliberazione G.R. n. 983 del 10 novembre 2014, con la quale sono state individuate le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione per l'anno 2015, prendendo atto del provvedimento recante “Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 24 marzo 2011 e successivamente confermato in data 25 settembre 2013 dalla Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, col quale venivano stabilite date comuni a tutte le Regioni italiane per l'effettuazione delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, per le vendite di fine stagione invernale;
- il primo sabato del mese di luglio, per le vendite di fine stagione estiva;

Preso atto, altresì, che nell'anno 2015 la data stabilita per l'inizio delle vendite di fine stagione invernale, ossia il 5 gennaio, cade di lunedì e che iniziare le vendite in tale data impedirebbe ai consumatori di usufruire delle condizioni di vendita più vantaggiose nei giorni di sabato 3 e domenica 4 gennaio, giornate tradizionalmente più favorevoli agli acquisti, soprattutto in un periodo in cui appare importante rilanciare i consumi e nel contempo favorire i consumatori;

Preso atto della proposta intervenuta da Associazioni di categoria e Parti sociali di anticipare, solo per l'anno 2015, al giorno 3 gennaio 2015 la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, formalizzato dalla stessa Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 18 dicembre 2014;

Ritenuto opportuno anticipare, solo per l'anno 2015, al giorno 3 gennaio la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale, ferma restando la data di inizio delle vendite di fine

stagione estiva nel primo sabato del mese di luglio e la durata di entrambe in sessanta giorni;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di anticipare, solo per l'anno 2015, al giorno 3 gennaio la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale, mantenendo ferma al primo sabato del mese di luglio la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva;
2. di stabilire la durata delle vendite di fine stagione in sessanta giorni.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
STEFANO ROMAGNOLI

Il Direttore Generale  
ENRICO FAVI